

**a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;**

**b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;**

c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

ART. 1282. *Avanzamento al grado di primo maresciallo* - 1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.

5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.

6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

ART. 1287. *Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare* - 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

**a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;**

**b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;**

**c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;**

d) nocchieri di porto: 3 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

**a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;**

**b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;**

**c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;**



d) nocchieri di porto: 6 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

## ART. 9

### *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare*

ART. 2197. *Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* - 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura:

a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:

a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;

b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;

c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;

e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.

2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonché delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:

a) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;

b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) età non superiore a 48 anni.



**2-quater.** Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

**ART. 2198. Regime transitorio del reclutamento dei sergenti - 1.** Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.

2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.

3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

#### ART. 10

*Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*

**ART. 697. Requisiti - 1.** I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) età non superiore a venticinque anni;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

**b-bis) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.**

**ART. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 1.** Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

c) Polizia di Stato: 45 per cento;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;

f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

**1-bis.** I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.



2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 881. *Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali* - 1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione, **con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneità al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.** Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.

2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e **2207.**

3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.

4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.

5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, e successive modificazioni.

ART. 954. *Rafferme dei volontari* - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a **due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.**

2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

**3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.**

ART. 955. *Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio* - 1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato **ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> della tabella A allegata al**



**decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni,** possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. **I volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.**

ART. 1308. *Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare* - 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco.

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2<sup>a</sup> classe a sottocapo di 1<sup>a</sup> classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

**a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;**

**b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;**

**c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;**

**d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.**

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1<sup>a</sup> classe a sottocapo di 1<sup>a</sup> classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

**a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;**

**b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;**

**c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;**

**d) nocchieri di porto: 3 anni;**

**e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.**

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma

ART. 1309. *Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare*

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per



l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:

a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;

b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;

c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;

d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.

ART. 1791. *Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata* - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2<sup>a</sup> classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari ~~in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1<sup>a</sup> classe e aviere scelto~~, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792, comma 1.

ART. 2199. *Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia* - 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 **dicembre 2015**, in deroga all'articolo 703 e in relazione alle disponibilità finanziarie delle Forze armate, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. **Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.**

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è



stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti riservatari giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure **minime** percentuali:

- 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;
- 3) 5 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
- 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure **massime** percentuali:

- 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza;
- 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
- 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

**7-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché, per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.



**7-ter.** Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.

ART. 2224. *Raffermes dei volontari di truppa* - 1. L'ammissione alle rafferme di cui all'articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'articolo 798-bis.

2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

#### ART. 11

*Revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*

ART. 1013. *Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi* 1. **Il Ministero della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.**

**1-bis.** **Il Ministero della difesa può stipulare convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinché tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste.**

2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.

3. **Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, finalizzato a:**

a) **garantire la tendenziale uniformità del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;**

b) **riconoscere l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni;**

c) **favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva di almeno il 20 per cento a vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione;**



**d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure più favorevoli previste in materia alloggiativa.**

4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati, per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

**5-bis.** Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Ministero della difesa può ammettere i volontari in servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, anche assumendo a proprio carico, nell'ambito delle risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio dei volontari congedati. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attività di formazione di cui al presente comma può essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalità previste dal regolamento.

**5-ter.** Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.

**5-quater.** Il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, può rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.

**ART. 1014. Riserve di posti nel pubblico impiego - 1.** A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;

c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

2. La riserva di cui al comma 1, lettera a) non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.



4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

#### DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286:

ART. 19. *Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale.* - 1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione I; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.

2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.

2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:

a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri on il decreto di cui al comma 5-bis.

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.

**4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non è richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.**

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

#### REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773:

ART. 138 (art. 139 T.U. 1926)

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. **Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.**



La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-*bis*, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

## LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94:

### ART. 3

#### 1-6. *Omissis*

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. **Costituisce requisito per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma.** Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.

10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.

11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.

12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.



## ART. 12

### *Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa*

**ART. 2259-bis. Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari - 1.** Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

**1-bis.** Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019.

**ART. 2259-ter. Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile - 1.** Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

**2.** Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.

**3.** In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:

**a)** le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;

**b)** nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità:

**1)** cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;

**2)** riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;



3) attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili;

4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

5) a decorrere dall'anno 2016, avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali.

4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.

5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.

7. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

#### **ART. 2259-quater. Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile -**

1. In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonché di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:

a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;

b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero, del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari



pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;

c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali dell'area seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-*quater*, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d'intesa con le amministrazione di destinazione.

5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.

6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.

**ART. 2259-*quinquies*.** *Accesso alla dirigenza* - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti.

**ART. 2259-*sexies*.** *Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata* - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c*), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-*ter*, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di



stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinarie, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.

2. Allo scopo di razionalizzare l'attività produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonché di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.

3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.

#### ART. 13

##### *Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio*

ART. 198. *Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio* - 1. La Commissione di cui all' *articolo 193* territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

**1-bis.** Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagiata lo spostamento, la commissione territorialmente competente può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.

2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso *articolo 8*.

6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa



l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

ART. 1880. *Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta - 1.* Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente, il ricovero in una delle citate strutture o **in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile.**

2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.

3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.

#### ART. 14

*Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa*



**ART. 536-bis. *Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma -***

**1.** Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

**2.** Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.

**3.** Le eventuali disponibilità finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

**ART. 549-bis. *Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate -*** 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

**1-bis.** Il Ministero della difesa è autorizzato a garantire lo svolgimento di attività concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**ART. 2195-ter. *Sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa -*** 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa può continuare a utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche.

**2.** Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.

**3.** L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 è sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di



**finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione.**

## ART. 15

*Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta*

ART. 706. *Alimentazione del ruolo - 1. Omissis.*

2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre ~~armi~~ e Forze armate, nonché nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.

ART. 796. *Transito tra ruoli - 1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice.*

2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.

3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto della ~~Direzione generale per il personale militare~~ **dirigenziale**. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 919. *Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa - 1. Omissis.*

2. *Omissis*

3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

- a) sospende l'imputato ~~dal servizio~~ e dall'impiego ai sensi dell' articolo 917;
- b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell' articolo 1393.

ART. 1377. *Inchiesta formale - 1. Omissis.*

2. - 4. *Omissis*

5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale ~~dal servizio~~ e dall'impiego.

ART. 1497. *Sanitario di fiducia - 1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.*

**1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento.**



## ABROGAZIONI

➤ **Articolo 3:**

- articoli 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135;
- articoli 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185;
- articoli 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224 e 1225;
- articoli 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238 e 1239.

➤ **Articolo 4:**

- articolo 2215.

➤ **Articolo 5:**

- art. 2244.

➤ **Articolo 7:**

- articoli 671, 677, 1053, commi 2 e 3, 1067, comma 2.

➤ **Articolo 10:**

- articolo 1301.

➤ **Articolo 15:**

- articolo 2222.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETTERE C) ED E), 3 E 4, COMMA 1, LETTERA E). DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244.».**

**RELAZIONE TECNICA**

**1. Premessa.**

Il presente schema di decreto legislativo è diretto a dare attuazione alla delega recata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, volta a realizzare la revisione dello strumento militare nazionale e a dettare ulteriori norme sulla medesima materia, con riguardo ai criteri e principi direttivi indicati dall'articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3 e 4, comma 1, lettera e). In particolare, l'articolo 3, come meglio specificato nella relazione illustrativa, pone gli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché del personale civile della Difesa, prevedendo l'adozione dei correlati interventi normativi anche in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare.

Nel merito, lo schema di provvedimento, nel suo complesso, intende concorrere a realizzare uno strumento militare di dimensioni organiche più contenute, con un maggiore livello qualitativo, pienamente integrabile con il sistema di difesa e sicurezza europea e nella NATO e con capacità di proiezione, senza comportare alcun onere aggiuntivo, neppure nella fase iniziale del processo. In questo senso esso non determina nuovi o maggiori oneri ma, al contrario, consente di conseguire, al termine del processo di riforma, significativi vantaggi in termini di maggiore funzionalità del Dicastero e di ottimizzazione delle risorse assegnate. Si evidenzia, infatti, che le minori esigenze finanziarie derivanti dalla revisione dello strumento militare, accertate annualmente secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 244 del 2012, al netto di quelle derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate e al Ministero della difesa di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 (c.d. *spending review*), andranno tendenzialmente considerate in relazione all'obiettivo del riequilibrio generale del bilancio della "funzione difesa", allo scopo di agevolare il processo di migrazione verso la proporzione, ottimale, del 50% per il settore del personale, 25% per il settore dell'esercizio e 25% per il settore dell'investimento.

Appare, altresì, necessario precisare, in premessa, che le quantificazioni delle minori esigenze in termini finanziari recate dalla presente relazione tecnica tengono conto dell'assetto retributivo del personale previsto dall'attuale normativa per l'anno 2013. Deve inoltre essere rilevato come i costi del personale sono espressi al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali, che costituiscono voci effettive di spesa riferite al settore personale da considerare ai fini del riequilibrio della spesa complessiva del dicastero.

Occorre evidenziare, invece, che i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni delle dotazioni organiche in esame, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, della citata legge n. 244 del 2012 potranno essere destinati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare nella misura in cui sia assicurata l'invarianza sui saldi di finanza pubblica, in particolare, in termini di indebitamento netto.

Nei successivi paragrafi vengono posti in evidenza gli aspetti di analisi con riferimento a ciascun articolo del presente schema di decreto legislativo.

**2. Riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare (Art. 1).**



Per poter individuare la dimensione finanziaria delle riduzioni apportate alle dotazioni organiche del personale militare, occorre raccordare le disposizioni di cui all'articolo 1 dello schema di provvedimento con l'attuale sistema del cosiddetto "modello professionale".

La revisione prevista dal presente provvedimento, infatti, non definisce un nuovo modello delle Forze armate ma interviene su quello preesistente, riducendolo e migliorandolo nelle sue componenti. Allo scopo di chiarire in quali termini s'intende intervenire sullo strumento militare nazionale, si rende, quindi, necessario richiamare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Il processo di trasformazione dello strumento militare in "professionale", in conseguenza della sospensione della leva obbligatoria, è stato avviato dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 e successivamente modificato dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226. Nell'ambito della recente codificazione delle norme dell'ordinamento militare, tale impianto normativo è stato riassetato nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato Codice.

Il modello delle Forze armate, come delineato dalle citate disposizioni, fissava due obiettivi:

- quello "quantitativo", che prevedeva una dotazione organica complessiva del personale militare stabilita in 190.000 unità (da realizzare entro il 1° gennaio 2021);
- quello "qualitativo", con il conseguimento delle dotazioni organiche stabilite per ciascuna categoria di personale al 2021. Ciò attraverso un percorso volto alla riduzione dei ruoli degli ufficiali e dei marescialli nonché alla corrispondente crescita di sergenti, graduati e truppa, fissando adeguate aliquote di personale volontario in ferma prefissata.

Il citato obiettivo "quantitativo" delle 190.000 unità al 2021 è stato superato, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012 e dal conseguente DPCM 11 gennaio 2013, che ha rideterminato in 170.000 unità l'obiettivo di riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, da realizzare entro il 1° gennaio 2016.

La data del 1° gennaio 2016 e la dotazione organica di 170.000 unità fissata dal-citato DPCM, costituiscono, quindi, i termini di riferimento di base per la quantificazione dell'impatto finanziario del presente schema di provvedimento.

In altre parole, le economie realizzate per effetto del citato DPCM dovranno essere indirizzate verso il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, come peraltro espressamente chiarito dal richiamato articolo 1, comma 2, della legge delega. Diversamente, le minori esigenze finanziarie della componente personale militare, a partire dal 1° gennaio 2016, in ragione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, come accennato, saranno tendenzialmente considerate nel processo di riequilibrio dei principali settori di spesa della Difesa, in linea con la *ratio* che sottende l'intero disegno di revisione dello strumento militare.

Ulteriore aspetto da prendere in considerazione, allo scopo di quantificare le minori esigenze finanziarie, è quello costituito dai tagli alle risorse originariamente destinate alla realizzazione del modello professionale a 190.000 unità (tabella riepilogativa in Allegato 1).

Gli oneri finanziari annualmente destinati al processo di professionalizzazione, come rideterminati in relazione alle menzionate riduzioni nel tempo apportate, sono riepilogati nel prospetto in Allegato 2, con evidenza dei relativi articoli 582, 583 e 584 del Codice.

Nel contesto delineato, trova la propria collocazione l'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo che, alle lettere a) e b), ridefinisce - a regime - sia la dimensione "quantitativa" (150.000 unità complessive per Esercito italiano, Marina militare, escluso il personale del Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica militare) sia quella "qualitativa" (dotazioni organiche previste per ciascuna categoria).

Le minori esigenze finanziarie connesse, a regime, con tali riduzioni sono riportate nel prospetto di sintesi in Allegato 3, che evidenzia minori spese del settore per circa euro 1.100



mln. (importi comprensivi dei contributi previdenziali ed assistenziali). Dal confronto tra tale entità finanziaria e i corrispondenti stanziamenti iscritti in legge di bilancio 2013 per il personale, complessivamente pari a euro 8.519,3 mln. (oneri al netto delle poste di bilancio riferite a "Vivi le Forze armate" e "Strade Sicure", rispettivamente pari a euro 0,1 mln e euro 56,9 mln.), si può stimare una tendenziale riduzione degli oneri del settore del 13%.

Per quanto attiene alla contrazione delle consistenze effettive del personale, da realizzare annualmente per conseguire l'obiettivo organico di 150.000 unità, si rimanda al successivo paragrafo 4 della presente relazione tecnica.

L'ulteriore previsione dell'articolo 1, lettera c), non comporta effetti, limitandosi a evidenziare, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i contingenti riferiti al personale annualmente in forza in qualità di allievi delle Accademie, delle Scuole sottufficiali e delle Scuole militari. Ciò, in ragione del fatto che, a seguito del riassetto operato con il Codice, è venuto a mancare il riferimento normativo per la determinazione di tale personale in legge di bilancio.

### **3. Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente (Art. 2).**

Ai fini della quantificazione delle economie di spesa derivanti dalla contrazione delle dotazioni organiche dei generali/ammiragli e dei colonnelli/capitani di vascello, occorre analizzare la correlata riduzione delle promozioni annuali. Per tale scopo, è stata predisposta la tabella "A", riportata in Allegato 4, che riepiloga i cicli di promozione teorici annualmente previsti per ciascun grado in relazione alla riduzione degli organici della dirigenza fino all'anno 2032 (l'intervallo temporale di analisi è stato individuato allo scopo di assicurare la giusta visibilità degli interventi adottati anche successivamente al 2024).

Nello stesso Allegato 4 è riportata la tabella "B", nella quale vengono poste in rilievo le differenze di retribuzione previste per ciascuna progressione di carriera (sono stati impiegati i costi medi unitari -CMU- del personale utilizzati ai fini della predisposizione del progetto di bilancio della Difesa dell'anno 2013).

L'Allegato 5, tenendo conto della prevedibile permanenza media in servizio prima del collocamento in quiescenza del personale teoricamente interessato dal provvedimento (es. un generale di divisione non promosso generale di corpo d'armata si stima che dopo quattro anni nel grado sia colpito dai limiti di età), evidenzia l'incidenza effettiva nel tempo dei tagli apportati ai cicli di attribuzione delle promozioni, riportati nella citata tabella "A" (Allegato 4). Il totale delle minori promozioni per ciascun anno, moltiplicato per le differenze di retribuzione (indicate nella tabella "B" del medesimo Allegato 4), dimostra i minori oneri riferiti al settore.

Per completezza di informazione, va precisato come l'anzidetta analisi degli impatti finanziari correlati alle mancate promozioni sia circoscritta al trattamento economico "in servizio", non considerando anche i conseguenti risparmi sulla spesa pensionistica, nell'ottica di porre in rilievo solo gli aspetti di diretto impatto sul bilancio della funzione difesa.

Pertanto, le economie saranno originate dalla:

- sostanziale riduzione complessiva delle promozioni prospettata (riduzione da attuare con D.M. annuali);
- riduzione dei cicli di promozione (dal vecchio al nuovo ciclo di promozione tenendo conto in parallelo del passaggio dal vecchio al nuovo organico), tenuto conto (ai sensi degli articoli 1072 e 1079 del Codice, che rimangono in vigore sia nel periodo transitorio che a regime) di:
  - . possibili scostamenti annuali delle promozioni stesse conseguenti sia ad eventuali aperture anticipate dei quadri di avanzamento ciclici (in cui le promozioni non vengono



effettuate tutti gli anni) sia alla sommatoria del numero delle promozioni conseguenti all'abolizione delle "fasce";

eventuali minime variazioni dovute a promozioni aggiuntive rispetto agli organici annuali ridotti.

Le riduzioni complessive indicate in Allegato 4 e 5 costituiscono mera indicazione del trend riduttivo, richiesto dalla legge delega, al fine di determinare i risparmi complessivi soggetti alla verifica a consuntivo. Tali indicazioni non intendono in alcun modo condizionare gli effettivi cicli di promozione che saranno effettivamente adottati ogni anno con D.M., durante tutto il transitorio, al fine di limitare i pregiudizi derivanti dai successivi passaggi dai cicli di promozione previsti nel Codice, transitando per quelli della *spending review*, per arrivare infine a quelli a regime previsti nel presente provvedimento.

#### **4. Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali e semplificazione delle norme di settore (Art. 3).**

L'articolo in esame dettaglia essenzialmente le nuove dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali e, pertanto, valgono in proposito le analisi a carattere generale degli effetti finanziari esposte ai precedenti paragrafi 1 e 2.

L'articolo contiene anche norme per la semplificazione ed il riassetto di altre disposizioni già previste in materia, d'interesse anche degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Arma dei carabinieri, che non comportano effetti finanziari.

Per completare il quadro d'informazioni riferito alle riduzioni del personale militare dirigente, occorre precisare come, dall'analisi dei ruoli dei Generali di Divisione Aerea nella loro evoluzione ad oggi e quella dei prossimi anni in considerazione alla revisione dell'organico rideterminato in 14 unità (vds. Quadro I della Tabella 3 allegata al presente schema di provvedimento), non si è determinata aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ) nell'anno 2012 e non si verificherà eccedenza organica fino al 31 dicembre 2017.

#### **5. Disposizione transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche (Art. 4).**

L'articolo in esame contiene la disciplina nel periodo transitorio ai fini del conseguimento delle dotazioni organiche riferite a ciascun ruolo (dimensione "qualitativa" del modello) e della contrazione a 150.000 unità complessive (dimensione "quantitativa"). Il processo di adeguamento delle consistenze effettive del personale alle dotazioni organiche contempla, infatti, un periodo di realizzazione il cui termine viene fissato, di massima, entro l'anno 2024.

Per analizzare compiutamente tale processo, è utile precisare che non risulta possibile prevedere una riduzione degli organici del personale militare senza tenere conto anche di un adeguato flusso di immissioni nei ruoli che, seppure contenuto, deve scongiurare l'eccessivo invecchiamento della componente umana, per non penalizzare l'efficienza complessiva dello strumento militare.

Per il conseguimento dell'obiettivo organico del personale militare entro l'anno 2024 risulta fondamentale l'utilizzo degli strumenti indicati nell'articolo 4 in esame (transito in altre amministrazioni, esenzione dal servizio, riserve di posti nei concorsi della pubblica amministrazione, aspettativa per riduzione quadri), atti a determinare fuoriuscite del personale prima del collocamento in quiescenza per limiti di età. Infatti, l'entità effettiva delle fuoriuscite di personale causate dal ricorso ai suddetti istituti si rifletterà sulla realizzazione, o meno, entro il 2024, degli obiettivi organici per le singole categorie fissati con l'articolo 1, lettera d), del presente schema di decreto legislativo.

Per approfondire l'analisi sugli effetti finanziari della riduzione del personale militare nel periodo transitorio, si riportano di seguito alcune considerazioni riferite, rispettivamente, alla dinamica di ciascuna categoria, correlata alla riduzione delle immissioni e alle naturali



fuoriuscite del personale, nonché all'attivazione degli specifici istituti finalizzati al ridimensionamento delle consistenze effettive in servizio.

**a. Riduzione organiche del personale militare nel periodo transitorio riconducibili alla disciplina generale indicata nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e h).**

La minori esigenze in termini finanziari, per ciascun anno del periodo transitorio, correlate alla riduzione organica secondo le previsioni della legge delega saranno annualmente verificate a consuntivo. Ciò anche alla luce delle modifiche che potrebbero intervenire nel settore, rispetto all'attuale contesto normativo, con particolare riferimento alla possibile evoluzione dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio utili per il collocamento in quiescenza del personale militare.

In Allegato 6 è riportata l'evoluzione delle consistenze delle categorie, elaborata sulla base delle fuoriuscite (stimate in relazione agli attuali limiti di età per il collocamento in quiescenza del personale militare) e delle immissioni in servizio calibrate per conseguire i nuovi livelli organici.

Per consentire la quantificazione delle anzidette minori esigenze in termini finanziari, lo sviluppo delle nuove consistenze indicate dal citato Allegato 6 deve essere confrontato con quello previsto dalla normativa previgente (volta a conseguire la graduale professionalizzazione delle Forze armate).

Per operare tale raffronto, in Allegato 7, si riportano:

- tabella "A": sviluppo previsto nella relazione tecnica della legge n. 226/2004 (vds. All. 1 Atto Camera 4233);
- tabella "B": risorse aggiuntive previste dall'art. 23, comma 4, della legge 226/2004, riassetato nell'art. 2216 del Codice, che consente di computare fino al 2020 contingenti di personale militare aggiuntivi alle consistenze di ciascun anno (cd "addestratori e compensatori");
- tabella "C": rimodulazione annuale delle dotazioni organiche dei marescialli, per il regime di promozioni transitorio fissato dall'art. 1-bis della legge n. 168/2010 (cfr. All. 92 Relazione Tecnica all'art. 1 bis della legge 168/2010), riassetato nell'art. 2252 del Codice;
- tabella "D": risultanze finali ottenute sommando le tre precedenti tabelle, che consentono di porre in risalto le consistenze, per ciascun ruolo, fissate dall'insieme delle disposizioni riferite al processo in esame.

Le differenze tra l'Allegato 7 (consistenze teoriche del modello a 190.000 unità) e l'Allegato 6 (sviluppo del modello a 150.000 unità) sono riepilogate, per anno e per tipologia di personale, nella tabella "A" dell'Allegato 8.

Nell'Allegato 8 sono inoltre riportati i CMU (tabella "B") che, per ciascuna categoria (al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali), evidenziano gli elementi delle retribuzione utilizzati ai fini della determinazione del progetto di bilancio 2013. I CMU, moltiplicati per le risultanze della predetta tabella "A", consentono di quantificare in termini finanziari tali risultanze, come evidenziato nella relativa tabella "C" del medesimo Allegato.

In Allegato 9, ai valori finanziari indicati nella tabella "C" dell'Allegato 8, sono sottratti i tagli apportati al modello professionale (vds. Allegato 1), con ciò consentendo di individuare le minori esigenze nel settore del personale.

In merito è opportuno precisare che i tagli, in termini finanziari, apportati nel tempo al modello professionale a 190.000 unità coincidono sostanzialmente con il corrispettivo finanziario della riduzione "quantitativa" delle dotazioni organiche (da 190.000 a 170.000 unità) operato dalla *spending review*. Ciò anche in relazione alle reali dinamiche delle



diverse categorie, dalle quali emergono nella componente dei marescialli consistenze annuali significativamente superiori rispetto alle previsioni degli sviluppi nel transitorio del modello professionale. Tali differenze sono compensate, in termini di invarianza della spesa, attraverso una corrispondente contrazione delle altre categorie (es. un primo maresciallo vale in termini di spesa 56.800 euro annui, equivalenti all'onere complessivo di circa tre VFP1).

In sintesi, sul piano normativo, nella situazione attuale, le Forze armate dispongono di dotazioni organiche pari a 170.000 unità complessive (*spending review*) che, dall'anno 2016, risultano pressoché coincidenti con lo sviluppo effettivo delle consistenze, a seguito sia dei tagli apportati nel tempo sia degli squilibri nella componente dei marescialli, compensati da riduzioni di altre categorie.

La coincidenza tra l'organico a 170.000 unità e la dimensione effettiva delle Forze armate al momento esprimibile in ragione degli anzidetti vincoli è stata anche rilevata nella relazione tecnica del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

**b. Particolari istituti previsti per la riduzione del personale nel periodo transitorio individuati nell'art. 4, comma 1, lettera e).**

Pur adottando moduli di alimentazione ridotti rispetto a quelli precedentemente previsti e tenendo conto delle naturali cessazioni dal servizio del personale, è attualmente prefigurabile, al termine del periodo transitorio, fissato al momento al 31 dicembre 2024, una eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste per gli ufficiali, i primi marescialli e i marescialli, come desumibile dallo sviluppo indicato al citato Allegato 6. Per gestire detta entità di personale, complessivamente ammontante a 18.640 unità (dettaglio in Allegato 10), sono stati previsti i seguenti strumenti di intervento:

- *transito nei ruoli civili della P.A.*;
- *esenzione dal servizio*: che consente al personale non soggetto a vincoli di ferma, nei limiti dei contingenti massimi annuali, di chiedere l'esenzione dal servizio nei dieci anni precedenti alla data di raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, con corrispondente decurtazione del trattamento economico;
- *aspettativa per riduzione quadri (ARQ)*: estensione al personale non dirigente a due anni dai limiti di età dell'applicabilità dell'istituto dell'ARQ previsto dall'articolo 906 del Codice per il solo personale dirigente.

L'attivazione di tali istituti, previa individuazione dei contingenti annuali nell'ambito di apposita programmazione triennale scorrevole, sarà possibile solo a decorrere dal 2016, una volta completata la fase di contrazione degli organici operata dalla *spending review*.

Per quanto attiene ai transiti nei ruoli dei dipendenti civili, non risulta possibile quantificare preventivamente le eventuali riduzioni di spesa, che risultano determinabili solo a consuntivo, una volta attivati gli istituti. Occorre peraltro rilevare come la tabella di equiparazione tra gli inquadramenti giuridici/economici del personale militare e di quello civile, necessario presupposto per l'attivazione dei transiti, sia ancora in fase di definizione. Ciò, non consente di stimare nella presente relazione tecnica le differenze in termini di spesa.

Ai fini della quantificazione dei minori oneri conseguenti al transito di personale militare in altre amministrazioni (nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali), occorre considerare che l'eventuale assegno *ad personam* rimane a carico della Difesa.

La possibilità di ricorrere all'ARQ e all'istituto dell'*esenzione dal servizio* consente di sostenere una minore spesa nel settore, stante la riduzione del trattamento economico operata al personale interessato (-5% per l'ARQ e - 15% per l'esonero).



In Allegato 11 vengono evidenziate le effettive percentuali di riduzione del trattamento economico per le categorie interessate, considerata l'incidenza delle contribuzioni dovute in misura intera, e i relativi minori oneri sostenuti per ciascun dipendente.

Non appare possibile effettuare, anche in questo caso, una quantificazione complessiva in termini finanziari degli istituti in parola, che potrà avvenire solo a consuntivo, con la effettiva attivazione di tali strumenti e la esatta individuazione dei destinatari.

L'articolo 4, inoltre, a decorrere dall'anno 2020 destina all'incremento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare parte dei minori oneri conseguenti alla contrazione del personale militare (in misura non inferiore al 2% e non superiore al 5%), accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Tale disposizione rappresenta un reimpiego di risorse finanziarie nel medesimo settore con invarianza di spesa in termini di indebitamento netto.

#### **6. Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche degli Ufficiali (Art. 5).**

Per quanto attiene al presente articolo, che riporta le disposizioni transitorie riferite agli organici degli ufficiali, si richiama:

- per gli aspetti connessi alla riduzione dei cicli di promozioni annuali del personale militare dirigente, quanto esposto al paragrafo 2 della relazione tecnica;
- per le dinamiche di evoluzione dei ruoli, quanto illustrato al precedente paragrafo 4.

#### **7. Revisione della disciplina in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate, produttività ed efficienza del servizio, misure di assistenza (Art. 6).**

L'insieme delle norme recate dall'articolo 6, comma 1, lettere da *a*) a *l*), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni volte ad adeguare la disciplina in materia di stato giuridico del personale militare con gli interventi previsti dal presente schema di decreto legislativo.

Quelle individuate alla lettera *m*) e *n*), rispettivamente riferite all'alimentazione del "fondo per la produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa" e alle modalità di utilizzo delle risorse del "fondo casa", non determinano nuovi o maggiori oneri, trattandosi di disposizioni finalizzate a utilizzare disponibilità finanziarie preesistenti.

Per quanto attiene alle previsioni del medesimo articolo 6, lettera *o*), l'intervento è finalizzato a consentire alle famiglie dei militari in particolari condizioni di impiego, sulla scorta di criteri e modalità da fissare con decreto del Ministro della difesa, di accedere prioritariamente alle strutture di sostegno logistico (circoli, stabilimenti montani o balneari) e a quelle della sanità militare, nonché di poter fruire temporaneamente ed in casi di necessità e urgenza di altre strutture o mezzi dell'amministrazione, ove i loro congiunti siano nell'impossibilità di fornire la necessaria assistenza. Gli eventuali oneri connessi a tale ultima possibilità, peraltro non quantificabili a priori, sono da sostenere, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi.

#### **8. Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione del personale delle Forze armate (Articoli 7, 8, 9 e 10)**

Come per i precedenti articoli 5 e 6 del presente schema di decreto legislativo, l'insieme delle disposizioni dettate dai successivi articoli 7, 8, 9 e 10 rispondono alle esigenze di riordino delle disposizioni preesistenti, al fine di raccordarle con il nuovo contesto organico di riferimento. Parimenti, tali norme non comportano maggiori oneri né economie di spesa, salvo quanto previsto all'articolo 10, lettera *i*) dell'articolo 1791 del Codice. Tale articolo, in



relazione all'abrogazione dell'art. 1301 (che conferiva, dopo il terzo mese di servizio, il grado di caporale ai VFP1 idonei, con il correlato trattamento economico), prevede che il trattamento economico precedentemente connesso al grado di caporale sia attribuito ai VFP1 solo all'atto delle rafferma (cioè circa 9 mesi dopo il termine precedente). Ciò, una volta ripristinate le dinamiche stipendiali, attualmente bloccate, connesse con le promozioni, consentirà, verosimilmente a far data dal 1° gennaio 2015, di conseguire minori oneri che, sulla base delle previsioni di reclutamenti dei VFP1 dei prossimi anni (7.000 unità all'anno), sono quantificabili in circa euro 12,1 mln annui (scheda tecnica in Allegato 12).

Deve essere inoltre precisato che, all'articolo 10, comma 1, lettera l), è contemplato, dall'anno 2016, il progressivo accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia anche da parte dei candidati che non hanno svolto un anno di ferma nelle Forze armate, attualmente previsto solo a decorrere dall'anno 2021 (art. 2199 del Codice). Ciò comporterà l'avvio di procedure concorsuali prevedibilmente con un numero più alto di candidati. Per tale previsione, al momento non preventivamente quantificabile, i dicasteri interessati faranno fronte agli eventuali maggiori oneri con le rispettive dotazioni ordinarie di bilancio.

#### **9. Revisione delle misure di agevolazione per l'inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari delle Forze armate (Art. 11).**

La revisione è indirizzata all'insieme delle disposizioni finalizzate ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari in ferma prefissata senza demerito e l'estensione di taluni istituti anche ai volontari in servizio permanente.

La quantificazione analitica delle maggiori spese connesse all'attuazione di tali nuove misure, il cui dimensionamento va correlato al bacino dei potenziali destinatari, crescente nel tempo, non appare possibile al momento. Tuttavia per i discendenti oneri si potrà prevedere adeguata copertura finanziaria attraverso la destinazione di quota parte delle disponibilità annualmente accertate in relazione alle modalità definite dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, con particolare riferimento alle economie conseguenti alle riduzioni delle consistenze effettive del personale militare.

In tale ambito, appare utile rilevare come il contesto normativo proposto consenta anche la partecipazione ai corsi di formazione di volontari in congedo, con vitto e alloggio a carico della Difesa, a condizione che tale supporto sia assicurato nell'ambito delle risorse disponibili.

#### **10. Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa (Art. 12).**

In Allegato 13 viene posta in evidenza la differenza tra l'organico del personale civile della Difesa a 27.926 unità, fissata dal DPCM 22 gennaio 2013 in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 95/2012, e quello previsto al 1° gennaio 2025 per effetto dell'articolo 12 del presente provvedimento. Si tratta di una riduzione della spesa del settore di circa euro 240 milioni che, se raffrontata al corrispondente stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2013, commisurato a euro 1.106,9 mln, evidenzia una contrazione delle spese del settore di circa il 21,7%.

Per conseguire la predetta dotazione organica di 20.000 unità entro il previsto termine occorre prevedere assunzioni inferiori rispetto a quelle fissate con l'attuale disciplina del *turn over*. Per indicare nel dettaglio le variazioni annuali in relazione alla contrazione degli organici, in Allegato 14 vengono posti in evidenza i seguenti elementi:

- tabella "A": raffronto delle nuove posizioni organiche e delle relative consistenze ipotizzate al 31 dicembre 2014 con riferimento al personale *dirigente*, ai *professori ordinari*, *associati e ricercatori* e al personale del *Comparto ricerca*. Nella tabella, in



- particolare, si rileva la coincidenza tra dotazioni organiche e consistenze che presuppone l'invarianza della spesa. Con riguardo all'area della dirigenza, peraltro, appare utile rilevare come, allo scopo di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lettera c) della legge n. 244 del 2012, che prevede in via transitoria (fino al 31 dicembre 2024) una riserva di posti non superiore al 50 per cento nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero, in possesso dei prescritti requisiti, essa non subisca ulteriori decurtazioni rispetto a quelle di cui è stata destinataria in applicazione del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012;
- tabella "B": andamento delle consistenze personale del Ministero della difesa appartenente al *Comparto ministeri*, in funzione delle cessazioni e delle assunzioni che verosimilmente interverranno nel periodo compreso tra il 2013 e il 2024 in base alla normativa vigente, la cui applicazione non consente il conseguimento al 2024 dei volumi organici di area previsti;
  - tabella "C": andamento delle consistenze del personale di cui alla precedente tabella "B", ipotizzando l'applicazione di un regime di *turn over* maggiormente restrittivo rispetto a quello che si prevede sarà l'ordinario, e precisamente in una misura che permetta di realizzare il conseguimento dei volumi organici previsti;
  - tabella "D": differenza tra le assunzioni indicate in tabella "B" (attuale disciplina del *turn over*) e quelle indicate in tabella "C" (nuove alimentazioni).

L'incidenza annuale delle minori assunzioni e la corrispettiva riduzione degli oneri del settore, per ciascun anno, è riepilogata in Allegato 15, laddove si evidenziano minori esigenze finanziarie ammontanti a circa euro 2 mln nel 2015, con un andamento crescente fino a raggiungere, nel 2024, il valore di circa euro 172 mln.

Come per il personale militare, è previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'utilizzo di parte delle risorse finanziarie derivanti dal processo di riduzione annuale degli organici riferiti alla componente civile, come accertate ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244 del 2012. Tali risparmi, in misura non inferiore al 2% e non superiore al 5%, sono destinati ai fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero costituendo, in pratica, reimpiego di risorse finanziarie nel medesimo settore.

Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.

Ai fini dell'analisi riferita all'articolo 12, occorre rilevare che, in attuazione alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge di delega, allo scopo di conseguire il migliore impiego delle risorse umane disponibili e la valorizzazione delle relative professionalità, è stata ridefinita la disciplina relativa alla formazione professionale del personale civile, come meglio specificato nella relazione illustrativa.

Per la copertura finanziaria di tale attività, al momento non quantificabile nel dettaglio, si farà ricorso a quota parte delle disponibilità annualmente accertate in relazione alle modalità definite dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, con particolare riferimento alle economie conseguenti alle riduzioni delle consistenze effettive del personale civile.

A completamento dell'analisi del presente articolo, si evidenzia che i risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori negli enti che svolgono attività tecnico-industriali, accertati ai sensi del citato articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, dovrà essere destinata al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento dei medesimi enti.



**11. Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio (Art. 13).**

L'articolo 13, alle lettere a) e b), interviene sulle disposizioni in materia di riconoscimento di cause di servizio, semplificando l'iter procedurale senza, pertanto, apportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**12. Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione delle misure di flessibilità gestionale della spesa (Art. 14).**

L'art. 536-*bis* è diretto a definire i criteri di verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, a mente di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. e) della legge 244/2012. La norma si limita a definire procedure di natura gestionale e, in quanto tale, non presenta riflessi di natura economico - finanziaria.

L'art 549-*bis*, in un quadro normativo immutato, è volto a rendere disponibile lo strumento gestionale del funzionario delegato, in tutti i casi, ove applicabile, di concorsi forniti dalle Forze Armate a titolo oneroso, verso tutte le Pubbliche Amministrazioni. La norma ha contenuto meramente strumentale alla gestione amministrativa e, pertanto, non presenta riflessi di natura economico - finanziaria.

L'articolo 2195-*ter* prevede misure di flessibilità gestionale legate al conseguimento degli obiettivi della revisione dello strumento militare. Tali norme non hanno impatto, in termini di nuovi e maggiori oneri, sulla finanza pubblica.

La norma, in sintesi, ha contenuto strumentale alla gestione amministrativa e, pertanto, non presenta riflessi di natura economico - finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 193, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

13/08/2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



13 AGO. 2013



**Tagli processo professionalizzazione Forze armate**

ANNO	Art. 1, comma 570, della legge n. 296 del 2006 come rifinanziato per € 30 mln/anno dall'Art. 2, comma 71, della legge n. 244 del 2007(*)	Art. 65 della legge n. 133 del 2008 (**)	Totale Riduzioni
2013	€ 96.934.866	€ 304.000.000	€ 400.934.866
2014	€ 96.810.455	€ 304.000.000	€ 400.810.455
2015	€ 96.788.582	€ 304.000.000	€ 400.788.582
2016	€ 96.672.842	€ 304.000.000	€ 400.672.842
2017	€ 96.651.448	€ 304.000.000	€ 400.651.448
2018	€ 96.425.882	€ 304.000.000	€ 400.425.882
2019	€ 94.787.261	€ 304.000.000	€ 398.787.261
2020	€ 89.262.486	€ 304.000.000	€ 393.262.486
2021 REGIME	€ 82.051.523	€ 304.000.000	€ 386.051.523

*Note:*

(\*) le presenti riduzioni sono state ricomprese nella formulazione degli importi annuali indicati negli articoli 582 e 583 del Codice che riportano le risorse stanziare per il processo di professionalizzazione dalla legge n. 331 del 2000 e dalla legge n. 226 del 2004 al netto dei predetti tagli;

(\*\*): riassetto nell'articolo 584 del Codice.

